ART. 5
Chiusure non previste dall'Accordo Nazionale

Qualsiasi motivo di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere tempestivamente segnalato, oltreché al soggetto che svolge l'attività di distribuzione locale, alla competente Commissione Provinciale tramite una nota scritta giustificativa, per l'opportuna disamina.

Il coordinatore della Commissione, vagliando la nota giustificativa, può effettuare un primo intervento sulla rivendita interessata finalizzato all'osservanza delle norme del presente Accordo in materia di agibilità.

ART. 6
Affissione delle locandine e propaganda promozionale

Al fine di richiamare l'attenzione del lettore sul prodotto, le Aziende Editoriali possono avvalersi della esposizione di locandine sul punto di vendita. I rivenditori di prodotti editoriali devono curare e/o consentire la corretta e proporzionale esposizione del materiale ricevuto. Su tale tema, le Organizzazioni dei Rivenditori, anche a livello locale, formuleranno proposte.

In occasione del lancio o del rilancio di prodotti editoriali quotidiani e periodici, le rivendite devono riservare un maggior spazio espositivo, limitatamente ai primi due numeri, alle locandine inviate dalle Aziende interessate.

Questo criterio sarà applicato anche in occasione di rilanci programmati.